

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

IN MERITO ALLA RIFORMA DELLA
LEGGE ORGANICA SULLE CAMERE
DI COMMERCIO E ALLA REVISIONE
DELLE CIRCOSCRIZIONI CAMERALI.

CAMERE DELL'ECONOMIA DISTRETTUALE
E RAGGRUPPAMENTI REGIONALI ❁



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA

della Provincia di Cuneo

In merito alla riforma della legge organica
sulle Camere di Commercio
e alla revisione delle circoscrizioni camerali.

Camere dell'Economia distrettuale
e Raggruppamenti regionali





Il ritiro del progetto Belotti per parte di S. E. Rossi, la deliberazione di istituire un Consiglio Superiore della Produzione e del Lavoro (che viene a sostituire i Consigli Superiori del Commercio, dell'Industria e del Lavoro), l'annuncio ufficioso che la riforma delle Camere di Commercio sarà da S. E. Cavazzoni data in esame al Consiglio stesso, che dovrebbe formare il grande organo consultivo elettivo delle forze economiche nazionali, il risorgere e il rafforzarsi dalla tendenza abolizionista delle Camere minori, per dar luogo al rassodamento delle Camere dei capoluoghi di Regione, che dovrebbero trasformarsi nei Parlamentini regionali di cui si era già vagheggiata da tempo la formazione, sono i fatti nuovi venuti innanzi in questi ultimi giorni e che obbligano le Camere a riprendere in esame la questione vitale della loro riforma, che deve essere considerata, anche dal punto di vista delle nuove condizioni del Paese, per riconnettersi al mutamento generale nell'ordinamento delle pubbliche istituzioni.

Col progetto Belotti si trattava di fissare il compito delle Camere, basandolo sull'estensione o meno delle funzioni ad esse deferite dalla legge del 1910, e di dare o meno al corpo elettorale commerciale e ai Consigli Camerali un indirizzo sindacale.

Ormai noi conosciamo quali dovrebbero essere le direttive della riforma inquadrata nel nuovo assetto istituzionale che si intende instaurare e quali sono quindi le possibilità della riforma stessa nel campo tecnico ed etnico.

Il Governo intende valorizzare l'opera dell'elemento tecnico, dando ad esso un ampio mandato consultivo e forse, per qualche

lato, deliberativo e accondiscendere al movimento revisionista, formando delle organizzazioni che abbiano, da un lato maggiore autorità, e d'altro lato più facilità ad un coordinamento di iniziative, non possibile ove esse si sminuzzino e si frangano nell'esplicazione di organi soverchiamente decentrati.

Su queste basi si può riprendere in esame il criterio generale della riforma delle Camere di Commercio, subordinandola al concetto che le Camere stesse devono, per aver ragione a sopravvivere, diventare un mezzo efficace di collaborazione per il Consiglio Superiore consultivo che il Governo ha in animo di istituire e che deve, a lato del Parlamento politico, rappresentare un grande organo propulsore della vita economica e sociale della Nazione.

LE CAMERE DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI FRONTE AI NUOVI BISOGNI DELL'ECONOMIA NAZIONALE

La riforma delle Camere di Commercio e Industria, quale si delinea nella discussione a cui essa ha dato luogo finora e nelle proposte che vengono avanzate dalle Camere stesse e dalla critica svoltasi al riguardo, dovrebbe poggiare su tre punti principali: definizione del compito che alle Camere deve essere assegnato nel loro nuovo ordinamento; costituzione dei Consigli Camerali; revisione delle circoscrizioni per il loro coordinamento e il loro adattamento conveniente all'esplicazione delle attribuzioni che saranno ad esse assegnate.

E' una concatenazione di deduzioni quindi che logicamente dipendono da un esame preliminare della questione e cioè dalla definizione delle attribuzioni che debbono essere assunte dagli organismi camerali in relazione con le necessità dell'economia nazionale.

Una prima indagine quindi s'impone come pregiudiziale d'ogni altra più dettagliata discussione sulla riforma che si deve compiere.

Dalla loro costituzione, in base alla legge del 1862, e dalla

loro prima, non sostanziale, riforma con la legge del 20 Marzo 1910, n. 121, le Camere sono andate assumendo un aspetto che, sempre più differenziandosi da quelle che erano le linee della loro iniziale formazione, si è per lo più — ove esse siano state sorrette dalle iniziative dei loro dirigenti — affermato in caratteristiche assai differenti, e si potrebbe anche affermare, superanti i limiti e le direttive assegnate dalla loro legge organica.

Il conferimento delle modeste mansioni obbligatorie indicate dall'art. 5 della legge del 1910 e la rappresentanza, come organo di classe, degli interessi collettivi dei commercianti e industriali, si sono dimostrati insufficienti a dar vita alle Camere di Commercio e Industria e le necessità che si andavano determinando, a mano a mano, nell'ambiente in cui esse compivano le loro mansioni, hanno spinto l'opera loro ad orientarsi verso compiti che erano prima considerati come secondari e facoltativi per l'attività camerale.

Le funzioni d'ordine burocratico non potevano che rendere sterile e insignificante l'azione delle Camere di Commercio e non giustificavano ad ogni modo la costituzione di Consigli Camerali, i quali, oltre alla semplice sorveglianza del lavoro degli uffici per l'effettuazione delle pratiche d'ordine burocratico, avrebbero dovuto nella rappresentanza di classe e di categoria svolgere il loro intervento a tutela dei commerci e delle industrie nei confronti dello Stato.

Ora non è qui il caso di indagare se sia stata la trascuranza del Governo per l'azione camerale, se sia stata la stessa composizione dei Consigli, che non tiene calcolo della varietà degli interessi e della loro ponderata importanza, o se sia stata infine e piuttosto l'ingerenza politica che cercava sorreggersi sui grandi interessi finanziati ed azionati dai Sindacati e dalle libere Associazioni, che abbiano in questo campo affievolito l'azione delle Camere di Commercio; ma certo è che la legale rappresentanza degli interessi di classe non ha potuto attraverso alla organizzazione camerale se non avere una esplicazione modesta e non tale da far assumere alle Camere — e forse fu questo anche per un certo riguardo opportuno — l'aspetto dei veri organismi rappresen-

tativi di categoria, poichè l'azione sindacale, attraverso ad esse, si è compiuta in modo assai ridotto e saltuario.

Anzi che Camere di Commercianti, in sostituzione alle Corporazioni che erano state virtualmente abolite dalla legge, e si erano liberamente, nei casi di bisogno e di lotta classistica e sindacale, ricostituite, le Camere per il profilo stesso ad esse imposto sotto l'influenza della legislazione napoleonica, tendevano a formarsi, « au dessus de la mêlée » degli interessi particolaristici, come vere e proprie Camere della produzione e del traffico.

Questo carattere fu loro anche più imposto dalla legislazione del periodo bellico che assegnava alle Camere di Commercio e Industria funzioni e compiti d'ordine esecutivo dell'azione statale e permans nel periodo post-bellico per le condizioni di ambiente che si vanno determinando nell'assestamento dell'economia nazionale.

In tale direttive di collaboratrici efficaci e competenti dei pubblici poteri e di Enti particolarmente adatti a rappresentare, al di fuori e al di sopra dei singoli interessi, il più vasto e complesso interesse della economia locale distrettuale e i problemi molteplici che ad esso si riconnettono, le Camere di Commercio e Industria avrebbero potuto essere indirizzate e valorizzate.

Se noi realisticamente guardiamo alla situazione della vita economica del Paese, come va delineandosi nel periodo che si attraversa, possiamo chiaramente distinguere due tendenze; l'una che fa capo alle affermazioni particolariste di interessi delle classi e delle categorie e che si estrinseca in svariate forme e con carattere mutevole a seconda delle necessità e delle contingenze e l'altra che si polarizza verso interessi d'indole superiore, che trovano consenzienti e solidali tutti i vari interessi differenziati e che formano la sintesi delle necessità incontrovertibilmente riconosciute per il progresso della vita economica locale o nazionale.

Queste ultime, che attingono ai vari campi della produzione, del traffico, delle opere pubbliche, del lavoro, della previdenza ecc. dovrebbero formare il vero campo in cui possono agire legalmente le rappresentanze costituite in base ad una legge dello Stato e chiamate a prestar l'opera loro consultiva, esecutiva ed

eventualmente deliberativa ad integrazione di quella dei pubblici poteri, che di simili Enti tecnici e competenti possono valersi per l'estrinsecazione della loro attività per quanto riflette l'economia della Nazione.

Nell'evolversi degli ordinamenti degli Istituti economici sembra quindi che verso il precipuo scopo sopra indicato dovrebbe essere diretto il criterio della riforma camerale e cioè alla trasformazione delle Camere di Commercio e Industria in Camere dell'Economia distrettuale.

ATTRIBUZIONI DISPERSE DA CONCENTRARSI NEGLI ISTITUTI CAMERALI

Se osserviamo quale sia la prevalente azione delle Camere di Commercio e Industria nel momento attuale dobbiamo forzatamente constatare come, per necessità di cose, più che per indicazione della legge e per prescrizione di provvedimenti ed ordinamenti, l'opera camerale s'è andata appunto orientando nel senso di intervenire a coordinare la risoluzione di tutte quelle pratiche che, nell'orbita della economia locale, si riconnettono alla effettuazione dei programmi e delle iniziative su cui si accordano le tendenze varie delle classi e delle categorie: la stessa costituzione dei Consigli Camerali, che rappresenta un'amalgama e che tende alla fusione dei vari interessi divergenti, fa sì che sul terreno di un comune interesse possa più facilmente trovarsi l'accordo per una opera solidale.

Ma quest'opera non sempre può efficacemente manifestarsi per la mancanza di una unità direttiva nell'azione degli organi decentrati e per l'assunzione per parte di organismi improvvisati o per parte di altre rappresentanze, aventi altri compiti specifici, di mansioni che avrebbero dovuto logicamente venir affidate alle Camere di Commercio e Industria, quando esse fossero state considerate alla stregua delle vere ed uniche rappresentanze della economia locale.

Ormai nel periodo post-bellico è necessario un processo di

epurazione e di coordinamento di quelle iniziative che, ispirate pure ad un ottimo principio informatore, per mancanza di un idoneo inquadramento nella complessa organizzazione economica, hanno dato luogo ad un frantumamento e ad una polverizzazione delle funzioni economiche o alla formazione di doppioni o infine alla assegnazione di compiti d'ordine economico ad inadatte rappresentanze, quando le Camere di Commercio avrebbero potuto essere adibite in modo conveniente alla loro esplicazione.

Così le funzioni che concernono i serviziannonari, l'ordinamento dei mercati, la sorveglianza delle operazioni compiute dai mediatori, la definizione delle vertenze riguardanti il contratto d'impiego, l'applicazione delle leggi di previdenza sociale, ecc. potrebbero e dovrebbero essere assegnate ad un organismo unico e permanente, con una propria organizzazione burocratica già preparata e avente i requisiti della competenza tecnica, anziché alle improvvisate Commissioni a base paritetica formate di elementi raccogliatrici e valentisi di personale preso qua e là a prestito da amministrazioni svariate.

Inoltre due grandi interessi, che sono indissolubilmente legati a quelli della produzione e del traffico, agiscono indipendentemente dall'organizzazione camerale e potrebbero essere con questa fusi in una più vasta organizzazione.

Da un lato vi sono gli interessi che fanno capo alla valorizzazione dei prodotti agrari e al loro commercio, all'agricoltura insomma in quanto è il più importante ramo dell'economia nazionale — e non per quel che rappresenta la tecnica culturale — e d'altro lato c'è il movimento e l'organizzazione della mano d'opera, in quanto è elemento integrante del fenomeno produttore, in quanto è studio di problemi sociali di precipua importanza, e si manifesta nella disoccupazione, nell'educazione professionale, nell'emigrazione, nelle controversie per il contratto di lavoro, ecc. Ora non può aversi una completa organizzazione delle forze e delle energie economiche, se non si chiamano questi due poderosi elementi a cooperare con quelli della produzione e del traffico in una completa e complessa Istituzione che integri le varie tendenze, le coordini, le diriga uni-

niformandole ad un'unica direttiva convergente verso i grandi interessi della economia nazionale.

Più che un assorbimento, per parte delle Camere di Commercio e Industria, delle funzioni assegnate ora ad altre organizzazioni, quali quelle delle rappresentanze agrarie e degli uffici del lavoro, si prospetta quindi la convenienza di una fusione delle organizzazioni stesse con le Camere attuali per dar luogo alla formazione delle Camere dell'Economia distrettuale, alle quali dovrebbero venire assegnate tutte le funzioni d'ordine economico disperse nelle varie amministrazioni locali.

Questo concetto integrativo delle funzioni da affidarsi agli organismi camerali riformati è stato proposto dalla Camera di Commercio e Industria di Brescia, con geniale relazione del segretario prof. Filippo Carli e sembra corrispondere al più logico criterio di valorizzazione delle rappresentanze economiche nazionali.

NUOVI COMPITI INTEGRATIVI DELL'OPERA CAMERALE

Oltre ai compiti rappresentativi degli interessi economici, a cui si è sopra accennato, un riordinamento delle attribuzioni già assegnate alle Camere di Commercio e Industria si presenta opportuno, come opportuna si presenta l'integrazione delle attribuzioni stesse con altre particolarmente d'ordine *consultivo, esecutivo, giudiziario e statistico*.

Per quel che riguarda l'opera consultiva delle Camere, destinata ad essere una delle più delicate mansioni del Consiglio Camerale, ma non forse il precipuo, si potrebbe osservare che essa dovrebbe svolgersi in forma obbligatoria, non solo per tutti i provvedimenti d'indole economica deferiti allo studio dei Consigli Superiori - il che potrebbe facilmente effettuarsi quando fosse accolto il criterio dei raggruppamenti regionali, a cui verrà in seguito accennato - ma anche per i provvedimenti e regolamenti emanati dalle autorità nell'ambito del distretto camerale e che riguardano

l'esplicazione della vita economica locale (per es. ordinamento dei mercati, posteggio, tasse speciali ecc.).

Della funzione esecutiva delle Camere si potrebbe poi più largamente usufruire, per parte del potere centrale, assegnando alle Camere stesse il compito dell'applicazione di norme e provvedimenti che si riferiscono alle manifestazioni del commercio e alla loro regolamentazione.

L'opera delle Camere sarebbe inoltre un'ausiliaria assai efficace per molte funzioni attualmente affidate agli organi giudiziari e per l'amministrazione della giustizia nelle questioni commerciali. La ricostituzione dei tribunali commerciali, o quanto meno di corti arbitrali obbligatorie, sarebbe una riforma da cui non dovrebbe prescindere nell'esame della modificazione del nostro Codice di Commercio. Certo tutte le vertenze che riguardano l'applicazione del contratto d'impiego e di lavoro dovrebbero essere deferite ad un ordinamento pratico e sollecito sotto la sorveglianza delle Camere di Commercio e Industria.

Il progetto del nuovo Codice di Commercio prevede l'istituzione del registro delle Ditte e ne affida la tenuta alle Camere di Commercio.

È un importante e ponderoso lavoro che viene così ad esse assegnato.

Altre funzioni le Camere potrebbero compiere nella procedura fallimentare, e per quanto concerne la tenuta dei libri commerciali.

Infine un essenziale funzione potrebbe alle Camere essere deferita e cioè quella della compilazione della statistica commerciale, per cui occorrerebbe però assegnare alle Camere congrui mezzi.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI CAMERALI

L'espletamento di questa massa di lavoro e di funzioni e il conglobamento nelle Camere riformate delle attribuzioni ora disperse in numerosi altri organismi - ciò che servirebbe ad una revisione della pratica importanza dei compiti vari e al loro coordinamento con la semplificazione dei servizi e riduzioni di Enti, che

non hanno spesso forme e mezzi per poter convenientemente espletare il loro compito - servirebbero, così a valorizzare, trasformandolo, l'Istituto camerale.

Non sarebbe però possibile che la sua rappresentanza rimanesse immutata nella sua formazione attuale che non corrisponderebbe più a tutte le esigenze del nuovo organismo.

Già si è proposto il criterio — adottato nel progetto Belotti — di formare i Consigli Camerali con le rappresentanze di categoria; nel riordinamento delle Camere su più larga base dovrebbero introdursi anche i rappresentanti dei conduttori e proprietari di fondi e degli interessi agrari e i delegati della classe impiegatizia ed operaia. Un'analogha conformazione s'intende dare al Consiglio Superiore della Produzione e del Lavoro e le Camere dovrebbero essere organi decentrati simili ad esso nell'orbita delle economie locali, con in più le funzioni burocratiche, esecutive e statistiche.

LA QUESTIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI CAMERALI

Così ordinate le Camere dell'Economia locale dovrebbero avere l'attuale circoscrizione distrettuale?

Entriamo qui nell'argomento di più scottante attualità: la minacciata soppressione delle Camere di Commercio e Industria dei centri minori.

Attualmente vi sono in Italia ottantatré Camere e cioè un numero non di molto superiore alla metà di quelle che esistono in Francia, ove se ne contano ben 149.

Il numero delle Camere supera così di poco in Italia quello delle Province e il loro sorgere in qualche sede non provinciale non è dovuto, come in altra nazione - come in Francia e Prussia - all'intrigo di politicanti o all'eccezionale spirito di autonomia di disperse e insignificanti forze economiche, ma a necessità particolari di sviluppi industriali specializzati, di sedi portuali, ecc.

Parecchie Camere hanno troppo modeste risorse, altre forse non hanno trovato finora un elemento propulsore tale da dar loro la voluta attività.

Questi sono i due argomenti messi innanzi per chiedere la loro soppressione.

Sono però argomenti che si debbono vagliare.

La mancanza di mezzi non è sempre una ragione che valga a negare l'utilità di qualche Camera meno importante per il suo bilancio; le disponibilità finanziarie non sono che un elemento della vita camerale.

Si potrebbe inoltre obiettare che vi sono Camere che dispongono o potrebbero disporre di mezzi anche cospicui e che in realtà rappresentano interessi economicamente minori di fronte alle necessità nazionali delle Camere con bilancio esiguo e che per tali interessi le Camere maggiori sopravvivenenti dovrebbero far fronte con mezzi finanziari superiori a quelli di cui attualmente le Camere da sopprimersi possono disporre.

Tali Camere sono, in genere, sorte per tutelare speciali produzioni locali di grande importanza, per difendere e propugnare problemi portuari, ecc. sono voci che hanno tutti i diritti di farsi sentire: sopprimendole si darebbe, in nome di interessi più finanziati, un colpo mortale ad interessi in via di finanziamento.

Del resto non vi sono in Italia Camere che abbiano bilanci il cui totale si possa indicare con tre sole cifre, come in Francia: più o meno esse sono tutte finanziate e possono, volendo, compiere l'opera loro.

Non la compiono sempre le Camere?

Può essere. Il rimedio però non sta nel sopprimerle. Abbiamo noi un'altra organizzazione pronta a sostituirle?

Il difetto di rendimento che si imputa alle Camere sta forse semplicemente nella mancanza del loro inquadramento, nella insufficienza di un legame che le faccia muovere, coordinandone gli sforzi su un terreno di pratiche realizzazioni.

La legge attuale concede alle Camere di federarsi in unioni *per esaminare* questioni commerciali o industriali (v. lettera m dell'art. 5 della legge 20 Marzo 1910) o provvedere, riunite tra loro o con altri Enti o Istituti di istruzione commerciale, alla costituzione delle Borse e all'organizzazione di Esposizioni. (Lettera k dello stesso articolo).

Ciò è troppo vago ed è troppo poco.

I Congressi *per esaminare semplicemente* delle questioni e le unioni speciali per scopi abbastanza limitati non bastano per determinare una efficace e continua collaborazione fra le Camere, nè possono essere un mezzo idoneo per giungere alla soluzione dei grandi problemi economici interessanti l'attività produttrice dei ceti che le Camere rappresentano.

E allora si è detto: aboliamo queste Camere minori che non rendono abbastanza e formiamo, delle Camere più grandi che renderanno di più.

Noi non crediamo che questo sistema semplicista risolva la questione.

La stessa critica che viene mossa al criterio federale delle Camere, nel senso che esse poco o nulla si sono valse delle attuali disposizioni di legge per la costituzione di intese interdistrettuali non può essere invocata da coloro che propugnano l'abolizione delle Camere minori e la formazione delle Camere regionali.

Questa constatazione anzi varrebbe a comprovare come spesso gli interessi locali non hanno trovato un punto di contatto, nè hanno sentito la necessità di collegarsi nell'ambito della regione e ciò sarebbe la condanna della tesi regionalista.

Ma è a credere piuttosto che la mancata federazione delle organizzazioni camerali distrettuali dipenda essenzialmente, come viene accennato, dalla insufficienza dei compiti assegnati alle federazioni contemplate dalla legge attuale.

E' la mancanza di adatte funzioni che non ha permesso all'organo federale regionale di formarsi. Ora queste funzioni, lo dimostra l'esperienza, devono ricercarsi fuori di quelle ora assegnate alle Camere e che hanno veramente un carattere locale.

L'unione regionale potrebbe servire a valorizzare energie che non sono ancora state convenientemente esercitate dagli istituti camerali, ma non gioverebbe a rendere più efficace la loro azione per i compiti attuali.

La fusione d'interessi differenziati non potrebbe dare per risultato un'aumentata attività realizzatrice.

Non è che con addendi di egual natura che è possibile formare una somma.

E resta a provare che un organismo, solo perchè è più vasto, debba essere più efficiente e più produttivo.

Per poter valorizzare le sue forze bisogna che le individui, che le conosca, che le possa maneggiare.

Se oggi noi faremo opera accentratrice unicamente in maniera negativa con le soppressioni, ci troveremo costretti in un prossimo tempo, per garantire l'efficienza degli Enti a cui sarà data la vita, a compiere un'opera decentratrice, onde collegare ai maggiori Enti le energie decentrate che debbono risanguarli.

Ciò ha compreso la Camera di Commercio di Torino, quando formulò con la relazione Corinaldi nel 1919 il progetto dell'istituzione delle Camere di Commercio regionali.

La relazione stessa riconosceva che l'obbiezione più grave alla proposta di distruggere le Camere minori era quella che attingeva al timore che gli interessi locali dovessero essere assorbiti dal più grande organismo e che i commercianti e gli industriali di sedi lontane dal capoluogo regionale non potessero più usufruire dei servizi camerali.

Il relatore proponeva quindi:

a) di mantenere uffici provinciali di segreteria sotto la direzione di un Consigliere locale;

b) di dare una rappresentanza proporzionale in seno ai Consigli regionali per ogni provincia.

E' a chiedersi se veramente la riforma, che tien conto giudiziosamente della necessità del decentramento, non complichino anzichè semplificare, procurando il maggior danno con pochi vantaggi.

Per tutto quanto riguarda i problemi locali, la vita locale, la necessità di industrie, commerci, trasporti che si collegano all'interesse di una provincia o di una zona mancherebbe una diretta collaborazione tra le segreterie decentrate e i Consiglieri locali, così che l'azione dei Consiglieri di una Provincia dovrebbe far capo ad una segreteria centrale regionale impreparata e impossibilitata ad agire, mentre potrebbe avere a suo sussidio l'organo agile, pronto, competente della Segreteria provinciale.

La quale a sua volta non avrà più il sussidio e il controllo di un Consiglio locale che porti l'elemento pratico di una direttiva adatta alla sua azione e dovrà necessariamente diventare un organo poco proficuo e miseramente burocratizzato.

La riforma che mantiene, come un contingente ai Consigli Regionali, gli attuali Consigli Camerali non si risolverebbe che in un distacco dal suo centro d'azione delle personalità rappresentative e competenti, con il risparmio solo di un salone per le riunioni consiliari!

Noi crediamo invece che la riforma debba essere ben più profonda ed efficace, pur senza ricorrere alla soppressione accentratrice, ma valendosi anzi della riunione delle forze locali per creare un poderoso ed efficiente organo regionale.

I RAGGRUPPAMENTI REGIONALI

I concetti uniformatori della proposta che si avanza per la sistemazione delle circoscrizioni camerali sono i seguenti:

a) mantenimento delle Camere provinciali e minori per lo studio e l'attuazione delle iniziative locali e come organo di primo esame dei problemi e delle questioni da trattarsi in seno agli organismi consultivi dello Stato, e infine come mezzo di estrinsecazione e di realizzazione delle azioni e delle iniziative degli organi statali, centrali e regionali;

b) costituzione di raggruppamenti di Camere, resi obbligatori da provvedimento governativo, che fissi compiti, non soltanto di studio ed esame di questioni, ma di realizzazione di iniziative (ricerche minerarie, valorizzazione di energie idriche, trasporti, ecc.) e che servano per il compito consultivo assegnato alla rappresentanza camerale.

Tali raggruppamenti dovrebbero essere formati da rappresentanze di doppio genere: a carattere locale e a carattere sindacale.

Si ritiene infatti che la riunione dei rappresentanti delle varie industrie, che verrebbero a essere determinati dalle elezioni camerali in seno ai singoli Consigli di Camere provinciali, potrebbero

formare dei Consigli tecnici regionali di utile consultazione per i problemi d'indole sindacale.

Inoltre, per quel che rappresenta l'elemento locale, che non si deve pur trascurare - poichè è appunto dallo sviluppo, dal coordinamento e dalla tutela degli interessi più vitali per le minori circoscrizioni che si forma la grande massa delle attività produttive regionali e nazionali - il raggruppamento proposto presenterebbe questo vantaggio nei confronti della Camera regionale: esso permetterebbe alle Camere di appartenere contemporaneamente a due o a più raggruppamenti, a seconda dei vari interessi che agiscono nell'ambito della propria circoscrizione.

Non è sempre vero che dal centro regionale promano o ad esso concorrano tutti gli interessi della regione. Ve ne sono di quelli che, senza essere antagonistici con quelli del centro regionale, sono quanto meno diversi e fanno capo a regioni finitime.

Vi sono infatti degli interessi che si riannodano alla questione portuaria e che possono far convergere una parte di una regione verso uno sbocco al mare, altri che attraggono altra parte della regione verso un diverso porto; vi sono industrie che per le condizioni del suolo, della tradizione o per qualsiasi altro elemento favorevole fioriscono sul limitare di regioni confinanti con quella che ha per l'industria stessa una preponderanza palese; vi sono linee di navigazione, ferroviarie e d'ordinaria comunicazione, valichi alpini ecc. che riguardano una zona decentrata di una regione e tendono a trarre nell'orbita della regione viciniora una gran parte degli interessi della zona stessa.

Il raggruppamento, che permette una elasticità superiore, una malleabilità più evidente della azione camerale deve anche per questo motivo ritenersi preferibile all'accentratore concetto della Camera unica per la regione.

Resta la critica della maggior spesa per il funzionamento del raggruppamento invocata a favore della Camera regionale.

Non riteniamo si debba, per attuare il criterio che brevemente venne illustrato, andare incontro a spese che obbligherebbero a un maggiore dispendio e all'inasprimento della tassa camerale.

Una lieve quota per ogni Camera che fa parte del raggrup-

pamento potrà bastare al finanziamento del gruppo consortile regionale.

Infatti un solo ispettore del gruppo potrà compiere l'opera di coordinamento delle Camere che ne fanno parte, valendosi della collaborazione dei segretari delle singole Camere. Mentre nella Camera regionale abbiamo un segretario che dovrebbe essere competente e tecnico per trattare dei più svariati argomenti, e che avrà per lo più una insufficienza non sanabile per la comprensione e l'esame degli svariati problemi locali, con il raggruppamento avremo i segretari delle varie Camere che possono essere un prezioso elemento informativo ed esecutivo dell'azione del raggruppamento.

La spesa dell'ispettore del gruppo regionale può essere ampiamente sopportata con un minimo contributo delle Camere federate che potranno, semplificando le loro funzioni nella comune azione del raggruppamento, apportare sensibili economie nella loro organizzazione burocratica.

La proposta riforma sulle basi dei raggruppamenti regionali, ispirati al concetto informatore delle « régions économiques », sorte in Francia per opera specialmente del Clémentel e regolate dall'« arrêté » del 5 Aprile 1919, ci pare possa soddisfare ampiamente alle direttive a cui accennammo nelle premesse.

Anzitutto esse daranno un maggior valore e prestigio all'opera camerale con la rappresentanza collettiva della regione attraverso alla quale potrà manifestarsi quella collaborazione consultiva sui problemi d'indole generale, che riesce ora praticamente ineffettuale attraverso alla manifestazione delle numerose Camere provinciali, e ciò sia per quel che riflette lo studio delle questioni sotto il punto di vista degli interessi speciali, sia per l'esame sotto il rispetto delle esigenze tecniche e sindacali, dei problemi che trascendono gli interessi puramente locali.

Il raggruppamento, attuando il criterio di valorizzare la regione, non toglie un organo di utile manifestazione agli interessi delle varie zone e delle località decentrate, e dà all'azione regionale una duttilità ed un'elasticità non possibile nella rigida forma accentratrice della Camera unica per regione.

Inoltre il raggruppamento mira all'attuazione pratica di iniziative, mentre la formazione delle federazioni libere contemplate dalla legge del 1910 non concerne che lo studio e l'esame dei problemi senza indicare i modi con cui la federazione stessa potrebbe risolverli, se non per i limitatissimi casi contemplati alla lettera K dell'art. 5 della predetta legge.

Si crede pertanto che la riforma delle Camere di Commercio per quanto ne concerne il loro ordinamento possa compiersi con una revisione delle circoscrizioni attuali, mantenendosi le Camere che danno garanzia di poter funzionare per il numero degli elettori che rappresentano e per le risorse del loro bilancio, e con la formazione di raggruppamenti regionali che dovrebbero servire da organo coordinatore ed integratore della loro azione e formare un elemento di utile equilibrio tra le varie tendenze che possono manifestarsi nell'opera e nell'azione delle singole Camere minori.

Approvando i concetti espressi nella suesposta relazione il Consiglio della Camera di Commercio e Industria della Provincia di Cuneo, nella seduta del 2 Marzo 1923, si affermava unanime sul seguente ordine del giorno:

Il Consiglio della Camera di Commercio ed Industria della Provincia di Cuneo;

Udita la relazione in merito alla riforma della legge organica sulle Camere di Commercio ed Industria del Regno ed alla revisione delle circoscrizioni camerali;

Pienamente convenendo nei criteri informativi dell'ordine del giorno approvato dalla 35.a Assemblea dell'Unione delle Camere di Commercio del Regno e riaffermando pertanto la necessità di una maggiore valorizzazione dell'opera delle Camere di Commercio e di una efficace tutela degli interessi distinti ed individuati per parte delle Camere distrettuali;

Esprime il voto che alla riforma si debba avvenire:

- a) Per quanto riguarda la costituzione dei Consigli Camerali e il compito affidato alle Camere di Commercio e Industria, con l'integrazione dell'opera da esse attualmente svolta a mezzo del concorso di tutte le altre forme organizzative dell'attività economica locale e quindi con l'assegnazione di mansioni fattive e di concrete attribuzioni, nel campo della produzione e del lavoro, sia nell'industria che nell'agricoltura; riassumendosi così nell'azione camerale la legale rappresentanza della massa degli interessi economici distrettuali e delle iniziative e dei compiti ad essi riferentisi;
- b) per quanto riguarda l'ordinamento delle circoscrizioni con l'obbligatoria riunione degli Istituti camerali distrettuali in Raggruppamenti regionali che, permettendo alle Camere con l'autonomia dell'azione locale di sviluppare la propria attività per la risoluzione dei problemi inerenti al proprio distretto, valorizzi l'opera loro attraverso la rappresentanza regionale, creando l'inquadramento delle singole iniziative in più vasti ed efficienti programmi d'azione e assicurando il collegamento delle rappresentanze decentrate all'organizzazione statale; potendosi a mezzo dei Raggruppamenti esperire, in modo conveniente, l'azione di organi tecnici e consultivi ed in parte anche deliberativi, per quanto concerne i compiti già contemplati nell'attuale legge e per quelli che verranno alle Camere ulteriormente affidati con un contenuto preciso di attribuzioni ora sparse in molte istituzioni amministrative da concentrarsi negli uffici camerali del commercio, della produzione e del lavoro.

Cuneo, li 2 marzo 1923.

IL SEGRETARIO

Giacomo Frisetti.

IL PRESIDENTE

CASSIN.